

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5588

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3038)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,

CONSIDERANDO che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocità di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,

RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuirà allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocità, per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.


AMBASCIATA D'ITALIA

BRASILE

VISTO Per copia conforme

all'originale.

29 LUG. 2002
L'INCARICATO D'AFFARI A. 1



ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 7

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle due Parti Contraenti s'impegnerà ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.

ARTICOLO 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.



JB

Aut

ARTICOLO 13

Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

ARTICOLO 16

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente. Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

ARTICOLO 17

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 18

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.



AP

Aut

ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione come precisato nell'Allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 22

Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potrà essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.

ARTICOLO 23

Le Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.

ARTICOLO 24

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.




Hj

Quif


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Luanda* il *16.7.2002* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ANGOLA





**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN
MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

Con riferimento all'articolo 20 dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermo restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e dopo aver consultato la Commissione Mista.
- 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla «proprietà intellettuale» si dà il significato indicato nell'articolo 2 della «Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale», firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.
- 1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.
- 1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.



- 1.5. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso. Ognuna delle Parti per quanto di sua pertinenza sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi e diritti derivanti dall'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti.

- 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

- 2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1. del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

a) Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

b) Se la proprietà intellettuale è stata creata in entrambe le Parti ed in seguito a ricerche congiunte dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come «ricerca congiunta» nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo a). Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.



c) Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla lettera b) del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale avrà il diritto di ottenere tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprietà intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprietà avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte che garantisce la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale, per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito alla lettera b).

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata a tempo debito come «confidenziale di lavoro», venga fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti e dei partecipanti dovranno tutelare tale informazione in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti. L'informazione potrà essere identificata come «informazione confidenziale di lavoro» qualora:

- a) sia segreta, nel senso che nel suo complesso o nella configurazione ed assemblaggio preciso delle sue componenti non sia generalmente nota né di facile accesso per le persone introdotte nei settori in cui venga normalmente utilizzato il tipo di informazione in oggetto;
- b) la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure adatte e ragionevoli al fine di mantenerla segreta;
- c) abbia un valore commerciale in quanto informazione segreta.



SR

€ 0,30



14PDL0068420